



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 60 del 07/07/2020

OGGETTO: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia-Potenza, Foggia-Manfredonia e Montenero, Foggia-Barletta

IL SINDACO

VISTA la nota UA2/7/2020–RFI–DPR–DTP–BA.UF/A0011/P/2020/0000463, acquisita al prot. gen. n. 71106 del 02/07/2020, con la quale la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Unità Territoriale di Foggia, richiede, con l'approssimarsi della stagione estiva e al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di incendi provenienti da terreni primati limitrofi al tracciato ferroviario, dove la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva rappresenta un potenziale pericolo per l'altra probabilità di innesco e sviluppo d'incendio, l'adozione di un'ordinanza sindacale per l'eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Foggia – Potenza, Foggia – Manfredonia e Montenero – Foggia – Barletta”, con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

RICHIAMATE le prescrizioni di cui al D.P.R 753/80 nello specifico:

➤ **Art. 52**

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

➤ **Art. 55**

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

➤ **Art. 56**

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità atto a garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, limitrofi alla sede ferroviaria linee Foggia – Potenza , Manfredonia e Montenero – Foggia – Barletta, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

Ai sensi degli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria ed i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , da Euro 25.00 ad Euro 500.00

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:

alla Prefettura di Foggia;

alla Rete Ferroviaria Italiana – RFI – Unità Territoriale Foggia; al Comando dei Carabinieri - Gruppo Nucleo Forestale Foggia; al Comando dei Carabinieri;

al Comando di Polizia Locale di Foggia.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa al Servizio proponente e resa nota mediante avviso sul Sito istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la Stampa locale.

IL SINDACO

Franco Landella

